

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLI I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello Statuto, l'attività contrattuale del Comune di Belforte del Chienti relativamente agli appalti di opere, forniture e servizi, alle compravendite, alla concessione dei pubblici servizi, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'Ente.

ART. 2- ATTIVITA' ISTRUTTORIA PREPARATORIA E PROPOSITIVA

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, ivi inclusa la procedura di appalto, esclusa l'aggiudicazione, appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale.

2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto, nella proposta, dell'intervenuto concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.

3. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Il responsabile:

- a - cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare le varie fasi del procedimento;
- b - provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la formazione del bando, la diramazione degli inviti, la custodia delle offerte, le comunicazioni relative.

ART. 3 - DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

1. Sulla base della proposta di cui al comma 2 del precedente articolo, la Giunta adotta la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge 8.6.1990 n. 142. La Giunta fissa i criteri generali e le modalità relative allo svolgimento dell'attività del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi.

ART. 4 - FORME DI CONTRATTAZIONE

1. I contratti relativi ad alienazioni di beni immobili del patrimonio comunale sono stipulati a seguito di asta pubblica o pubblico incanto, con le modalità stabilite dalla legge.
Di tale asta o pubblico incanto verrà data pubblicità solamente nel Comune e nei Comuni limitrofi quando l'importo non superi i 200.000.000.

2. Per le alienazioni di beni mobili si procedera' con asta pubblica o pubblico incanto solamente quando l'importo del bene superi Lire 10.000.000. Per alienazione di importi inferiori l'Amministrazione comunale puo' far ricorso alla trattativa privata, con adeguato avviso preventivo affisso all'albo pretorio, cosi' da permettere a tutti gli interessati di presentare la propria offerta o di chiedere di essere invitato alla gara ufficiosa.

ART. 5 - PATTUZIONI GENERALI

1. I contratti devono avere termini e durata certi. E' esclusa ogni forma di proroga tacita. E' escluso il pagamento di interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

2. Il subappalto e' consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.

3. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 6 - CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE O L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. L'esecuzione degli appalti di opere o forniture di beni e servizi e' disciplinata da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

a - oggetto del contratto;

b - descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specifica della qualita', quantita' o tipo di prestazione;

c - ammontare dell'appalto e modalita' di pagamento;

d - documenti che fanno parte integrante del contratto;

e - cauzione;

f - tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;

g - penalita' in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;

h - forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;

i - modalita' per la definizione delle controversie.

2. Per gli appalti di opere, il capitolato puo' prevedere incentivi per l'anticipata consegna dei lavori rispetto al termine contrattuale.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. I contratti di concessione di servizi pubblici devono contenere, oltre agli elementi indicati nell'art. 6, anche clausole che disciplinino:

a - l'esercizio da parte dell'Ente della facolta' di riscatto;

b - le modalita' per il trasferimento al Comune, alla scadenza del

contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;

- c - i casi di decadenza del concessionario;
- d - l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
- e - l'obbligo di sottoporre all'approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
- f - i modi di vigilanza del Comune sul funzionamento del servizio;
- g - l'entità e il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
- h - le modalità di resa del servizio all'utenza gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;
- i - l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante, cortesia e considerazione dell'utente;
- l - l'obbligo di predisporre quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto di accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

ART. 8 - CLAUSOLE CONTRATTUALI PREDISPOSTE

1. È condizione essenziale perché possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per la aggiudicazione dell'appalto, le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'Ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione, con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto, ivi inclusi i luoghi di realizzazione dell'opera, fornitura o servizio.

ART. 9 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

1. I contratti di prestazione d'opera di cui al Capo I, Titolo III del libro 5 del Codice Civile devono contenere:

- a - la descrizione della prestazione richiesta in collegamento con la specifica esigenza dell'Ente;
- b - il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
- c- penale nel caso di ritardo che non superi quello che determina il recesso di cui al punto successivo;
- d - recesso automatico dell'Ente, con salvezza dei danni da recuperare a carico del prestatore mancato, nel caso che la prestazione non sia stata compiuta ed accettata, trascorso dalla scadenza del termine un periodo di giorni stabilito nel contratto stesso e ritenuto congruo;
- e- il corrispettivo fissato, i termini ed i modi di pagamento;
- f - il riferimento agli arbitri delle controversie connesse o conseguenti all'applicazione della convenzione.

ART. 10 - FORMA DEI CONTRATTI

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da

indicare nella deliberazione a contrattare:

- a - forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Comunale, che rappresenta la forma di stipula usuale;
- b - forma pubblica, per atto notarile.

2. La stipula del contratto a mezzo scrittura privata e' ammessa quando il contratto non supera l'importo di L. 15.000.000.

3. E' altresì ammessa la stipula del contratto a mezzo di scrittura privata quando si tratti di:

- a - contratti di locazione attivi o passivi;
- b - contratti di concessione di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali;
- c - contratti di prestazione d'opera anche intellettuale;
- d - contratti riferiti a lavori di pronto intervento e/o somma urgenza.

4. La stipula di contratti assicurativi, di fornitura di energia elettrica, utenze telefoniche, assistenza tecnico assicurativa a macchinari e programmi e in generale per tutti i contratti per i quali esiste uno schema prestabilito, e' consentita anche nella forma del contratto per adesione senza limite di valore, salva la applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

5. I soggetti competenti alla stipula sono individuati dalla legge e dallo Statuto.

ART. 11- CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve contenere la specificazione di tutte le obbligazioni assunte dalle parti.

2. L'atto di stipulazione deve contenere in ogni caso le seguenti clausole:

- a - la facolta' per l'Ente di sciogliersi dal contratto in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, salva la remunerazione all'altra parte delle obbligazioni già' adempiute ed un eventuale compenso indennitario per quelle in corso di adempimento;
- b - la facolta' dell'Ente di sciogliersi dal contratto in ogni caso di grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno patito.

3. Puo' essere richiamato o allegato, nell'accordo delle parti, il capitolato speciale o qualsiasi altro documento.

ART. 12- SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali e fiscali sono a carico della controparte, quelle per le quali la legge o il capitolato o la deliberazione a contrattare non disponga diversamente.

ART. 13 - GESTIONE DEL CONTRATTO

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale e' depositato presso

l'Ufficio Segreteria. Questo ufficio provvede entro breve termine a trasmettere copia al servizio nella cui competenza rientra la materia oggetto del rapporto contrattuale affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotamento delle scadenze di pertinenza.

2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio di cui al comma precedente. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo, per il responsabile, di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzino i presupposti.

3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e similari), provvedendo a che non si verificino, fra l'altro, ritardi che generano interessi passivi a carico dell'Ente, riferendo tempestivamente al Segretario Comunale, nel caso si profilino irregolarità e/o ritardi che comportino lesione degli interessi dell'Ente.

TITOLI II - PROCEDURE CONTRATTUALI

ART. 14 - RICERCA DEL CONTRAENTE

1. Le modalità ed i criteri di scelta del contraente sono fissate nella deliberazione a contrattare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ART. 15 - COMMISSIONE DI GARA PER L'ASTA PUBBLICA E LA LICITAZIONE PRIVATA

1. Qualsiasi esperimento di gara per asta pubblica e licitazione privata è gestito da una Commissione composta dal:
a - Responsabile del servizio, in qualità di Presidente;
b - due dipendenti dell'Ente, designati dal Responsabile del servizio, di livello non inferiore al VI^o, possibilmente facenti parte del settore tra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara, in qualità di Membri;
c - le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un Dipendente individuato dal Responsabile del servizio.

2. Il verbale è firmato dal Presidente e da tutti i componenti la Commissione.

3. Tutte le funzioni che per legge e regolamento sono attribuite all'autorità che presiede la gara sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti; in caso di necessità la gara può essere sospesa, con decisione del Presidente.

4. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarita'. In mancanza si considerano assenzienti.

ART. 16 - APPALTO CONCORSO O OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

1. Le procedure di aggiudicazione tramite appalto-concorso offerta economicamente piu' vantaggiosa, sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Quando si adottano i metodi di cui sopra, devono essere indicati nel capitolato speciale e nel bando di gara tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente e congiuntamente nell'ordine decrescente d'importanza attribuita.

ART. 17 - APPALTO CONCORSO O OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

1. Le offerte sono valutate da una Commissione costituita da qualificati tecnici interni e/o esterni, in numero non superiore a quattro, escluso il Presidente, designati dalla Giunta Comunale. La Commissione e' presieduta dal Responsabile del servizio. Funge da verbalizzante un Dipendente del Comune, di qualifica non inferiore alla VI^, designato dal Presidente. Il verbale e' firmato dal Presidente, da tutti i componenti e dal verbalizzante.

2. La Commissione opera quale collegio perfetto soltanto quando esamina l'ammissibilita' delle offerte ed assume decisioni.

3. La valutazione delle offerte e quella comparativa fra di esse discende dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri fissati prima dell'apertura degli elaborati, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati, in ordine decrescente, nel capitolato speciale e nel bando.

ART. 18 - TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo o tramite gara informale, da effettuarsi nei limiti e con le modalita' stabilite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. La trattativa privata, per appalti di opere, puo' esperirsi nei soli casi previsti dalle norme comunitarie, statali e regionali che la disciplinano.

3. Per la acquisizione di beni e servizi, di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria, si procede a trattativa privata fino all'importo di Lire 80.000.000, previa richiesta, in busta chiusa con invito ad almeno tre ditte, salvo che con deliberazione motivata ne venga dimostrata l'impossibilita'.

4. In caso di comprovante urgenza o di importi stimati fino a Lire 10.000.000, i preventivi possono essere acquisiti per telefax e comunque a busta aperta.

Le gare a trattativa privata, per appalto di opere, sono gestite da una Commissione composta come previsto al precedente art. 15.

Le gare a trattativa privata per l'acquisizione di beni e servizi sono gestite direttamente dal responsabile del servizio interessato fino all'importo di L. 10.000.000. Per forniture di importo superiore provvede la Commissione di cui all'art. 15.

ART. 19 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA PER BENI E SERVIZI

1. All'acquisizione di beni e servizi, si puo' provvedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti, con il metodo della trattativa privata diretta con il fornitore, solo quando:

- a - si tratti di spese di modesta entita' e/o insorgenza immediata e comunque di importo non superiore al 50% delle somme di cui all'art. 18, comma 4;
- b - si rendano necessari per far fronte alle prime necessita' derivanti da pubbliche calamita' o comunque vi sia indifferibile urgenza di ottenere la fornitura o prestazione;
- c - vi sia stata precedente gara ufficiosa con almeno tre ditte andata deserta;
- d - la fornitura o il servizio avvenga in regime di monopolio, privativa o possa essere effettuata unicamente da un appaltatore;
- e - si renda necessario procedere all'affidamento di forniture e/o servizi complementari, fino al 50% dell'importo dell'appalto principale, che, a causa di circostanze impreviste, si rendano successivamente necessari per il completamento, o perfezionamento dell'appalto principale.

TITOLO III- SPESE IN ECONOMIA

ART. 20 - GENERALITA'

1. Le spese in economia sono effettuate dal Comune nei limiti di importo stabiliti dall'art. 24 comma 6, legge 11.2.1994 n. 109 e successive modificazioni.

2. Per effettuazione delle spese in economia si applicano le norme stabilite nel capo V del R.D. 25.5.1895 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' tutte le altre disposizioni vigenti ed applicabili in materia contenute in leggi statali e regionali.

3. Per effettuazione delle spese in economia, qualora la Giunta Comunale non disponga diversamente, provvede il responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia

oggetto della spesa. Il responsabile assume anche la funzione di responsabile del procedimento ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241.

ART. 21 - SPESE CHE POSSONO EFFETTUARSI IN ECONOMIA

1. Possono effettuarsi in economia, nei limiti di importo di cui al precedente art. 20, le seguenti spese:

- a - lavori pubblici di manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché realizzazione di opere di non rilevante complessità;
- b - provviste di materiali di cantiere occorrenti per la esecuzione dei lavori di cui alla precedente lettera a);
- c - lavori e provviste di cui alle somme a disposizione di progetti affidati in appalto;
- d - spese relative alla gestione diretta dei servizi pubblici, di cui all'art. 22 comma 3 lettera a) legge 8.6.1990 n. 142;
- e - acquisizione di beni e servizi per lo svolgimento di attività ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.P.R. 18.4.1994 n. 573;
- f - lavori, forniture e servizi non compresi nelle precedenti lettere, conseguenti a provvedimenti di somma urgenza.

2. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare in economia lavori, forniture e servizi non espressamente previsti dal comma 1, purché ne dimostri la convenienza con apposita deliberazione.

ART. 22 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Le spese in economia possono essere eseguite con i seguenti sistemi:

- a - amministrazione diretta;
- b - cottimo fiduciario;
- c - sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario).

ART. 23- AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori e servizi in amministrazione diretta sono eseguiti a mezzo del personale dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso dell'Ente mediante la seguente procedura:

- a - il responsabile provvede direttamente alla effettuazione delle spese nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta, utilizzando personale posto a sua disposizione. Nella effettuazione degli acquisti, il responsabile ha cura di valutare la congruità dei prezzi richiedendo, di norma, appositi preventivi a ditte specializzate. Il ricorso alla trattativa privata diretta è ammesso per i casi di cui al precedente articolo 19.
- b - l'ordinazione delle spese viene disposta dal responsabile, per iscritto, previa assunzione del relativo impegno di spesa e stipula del relativo contratto nelle forme di cui al presente regolamento;
- c - effettuata la spesa, il responsabile attiva le procedure di liquidazione della spesa.

ART. 24 - COTTIMO FIDUCIARIO

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per lavori, forniture e servizi per i quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento ad imprese di fiducia che assumono l'obbligo di provvedere con mezzi propri all'esecuzione totale o parziale.

2. In tal caso il responsabile procede come segue:

a - stabilisce un rapporto con imprese di fiducia specializzate nel settore in grado di condurre i lavori, le forniture, i servizi nelle forme, modi e termini piu' convenienti per l'Ente, avendo cura di valutare i prezzi mediante la richiesta di appositi preventivi. Il ricorso alla trattativa privata diretta e' ammesso per i casi di cui al precedente articolo 19;

b - l'ordinazione delle spese viene disposta dal responsabile, per iscritto, previa assunzione del relativo impegno di spesa e stipula del relativo contratto nelle forme di cui al presente regolamento;

c - effettuata la spesa, il responsabile attiva le procedure di liquidazione della spesa.

ART. 25 - SISTEMA MISTO

1. Il sistema misto consiste nell'eseguire le spese per lavori, forniture, servizi in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario, secondo le procedure di cui ai precedenti artt. 23 e 24.

ART. 26 - CONTRATTI

1. Il contratto di cottimo fiduciario deve almeno contenere:

a - la descrizione dei lavori e delle somministrazioni;

b - i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'imposta per quelli a corpo;

c - le condizioni di esecuzione ed i termini per darli compiuti;

d - le modalita' di pagamento;

e - le penalita' in caso di ritardo monche' la facolta' per l'Amministrazione di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista o di rescindere mediante semplice denuncia il contratto, in caso di mancato rispetto dei patti stabiliti.

2. La stipula dei contratti relativi alle spese in economia avviene nelle forme e nei modi previsti dal presente regolamento all'art. 10.

ART. 27 - CONTABILITA' DELLE SPESE IN ECONOMIA

1. Le spese in economia sono contabilizzate:

a - per quelle in amministrazione con semplici registrazioni a cura del responsabile circa le provviste occorse, i mezzi d'opera ed i noli.

b - per i cottimi fiduciaria mediante tenuta di una apposita contabilita', con conseguente redazione del rendiconto finale ed attestazione di regolare esecuzione.

ART. 28- VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE

1. Ove durante l'esecuzione di spese in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, si provvede, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di contabilita', alla integrazione dell'impegno di spesa.

ART. 29 - LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

1. Per la liquidazione ed i pagamenti delle spese in economia si osservano le disposizioni generali del regolamento di contabilita'.

ART. 30 - PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza, che richiedano immediato intervento, onde non cagionare pericolo per la incolumita' pubblica e/o a danno dell'Amministrazione, risultanti da succinto verbale del responsabile del servizio, a cui va allegata perizia sommaria, il responsabile medesimo puo' disporre immediata esecuzione di spese fino alla somma di Lire 10.000.000.

2. Le ordinazioni di spese come sopra disposte vanno regolarizzate, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, qualora a detta data non sia scaduto il predetto termine.

3. La assegnazione di ulteriori fondi compete alla Giunta Comunale, sulla scorta dell'esame del verbale e della perizia.

TITOLO IV - NORME FINALI

ART. 31- ABROGAZIONE NORME

1. Le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento si intendono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia con l'entrata in vigore di quest'ultimo.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla ripubblicazione.

ESCE IL CONSIGLIERE MARIELLA MIGLIORELLI.